

Il caso concreto che ha determinato lo studio e questo articolo

Da:..omissis per privacy - Inviato: 30 ottobre 2009 - A: info@incamper.org

Oggetto: richiesta informazione su garanzie

Mi chiamo ...omissis per privacy... e sono un vostro socio. Nel gennaio 2007 ho comprato un camper Rapido con motorizzazione Ducato Fiat. Nell'estate del 2007 nell'accendere il condizionatore del veicolo (Ducato), ne riscontravo il mancato funzionamento. Portato il mezzo da un concessionario Fiat, questo riscontrava che il condizionatore era privo di gas e provvedeva alla ricarica. Con i primi caldi del 2008, il problema si ripeteva, riportato il camper in una officina autorizzata, anche questa riscontrava che l'impianto era privo di gas e provvedeva a ricaricarlo. Al ritorno delle ferie del 2008, si ripresentava il problema, riportato il mezzo in officina, si riscontrava il medesimo difetto. Dopo opportuni controlli, il capo officina diceva che, non erano in grado di trovare il guasto. A questo punto, oltre che aprire una pratica con la Fiat, nel mese di ottobre 2008 esattamente il 14/10/08, facevo una raccomandata con ricevuta di ritorno a FIAT, dove ribadivo per iscritto il tutto. Il 13/02/09, la Fiat faceva sostituire in garanzia un tubo del condizionatore. Partito per le ferie estive 2009, si ripresenta il solito problema. Tornato dalle ferie, riporto il camper in officina e riapro un'altra pratica con la Fiat. L'officina, comprato un nuovo attrezzo per la ricerca delle fughe di gas, riscontra che la fuoruscita avviene dal tappo di carico del gas. Per effettuare la riparazione bisogna comprare il radiatore del condizionatore, così la spesa tra manodopera e tutto il resto è di 700 euro. La Fiat non vuole riconoscere la garanzia perché questa sarebbe scaduta, non tenendo conto che, il difetto risale ai primissimi mesi della garanzia. Gentilmente vi chiedo se la Fiat deve riconoscere la riparazione in garanzia, se si fatemi sapere gentilmente a quale legge fare riferimento. Cordialmente saluto.

Approfondiamo la prima ipotesi

Lettera della legge

Premessa

Data la riconducibilità del caso di specie nell'alveo del codice del consumo, si richiamerà l'art. 132 del D.Lgs. 206/2005 che prevede i termini di durata della garanzia legale.

Per completezza si avrà, tuttavia, riguardo anche all'art. 1495 del codice civile, atteso che il codice del consumo è applicabile solo in alcuni casi: a titolo esemplificativo nei rapporti tra consumatore e professionista, dove per consumatore si intende la persona fisica che agisce per fini estranei all'attività imprenditoriale oppure professionale eventualmente svolta (art. 3 del codice del consumo). In tutte le altre ipotesi restano applicabili le norme del codice civile relative alla vendita (artt. 1490 e seguenti).

La *ratio legis* può dirsi comune alle due normative, sebbene con il codice del consumo il legislatore abbia inteso realizzare una più consistente tutela del consumatore.

Sarà utile tener conto della precisazione appena svolta nella lettura delle considerazioni che seguono perché saranno richiamate unicamente pronunce della corte di cassazione applicative delle norme del codice civile. Questa scelta è giustificata dal fatto che sulla questione, in questa sede affrontata, non sono ancora rintracciabili pronunce di legittimità che facciano applicazione del codice del consumo.

Ciononostante può ritenersi pacificamente che i criteri interpretativi forniti dalla cassazione con le pronunce passate in rassegna siano validi anche nella lettura delle norme del codice del consumo atteso che la *ratio legis* è la medesima.

Non solo. Alcuni dei casi decisi dalla cassazione oggi sarebbero riconducibili nell'alveo del codice del consumo, allora non ancora vigente.

I termini della garanzia legale secondo il codice civile: art. 1495 codice civile

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore